

# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

Nr. Verde 800 033337

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Prot. 2343

## FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

### IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951 nr. 287 e successive modifiche ed integrazioni, sul "Riordinamento dei giudici d'Assise"

### RENDE NOTO

coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge suindicata debbono entro il 31 LUGLIO 2013 produrre istanza al competente Ufficio comunale per essere compresi negli elenchi, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge. Dalla Residenza Municipale, li 02 aprile 2013.

Il Sindaco  
Dott. Benedetto Mario Evangelista



### Estratto della legge 10 aprile 1951 nr. 287

#### Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

#### Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

#### Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione